

PARTE I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO.

Articolo 1.

È costituita l'Associazione denominata "Organizzazione Overseas per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei ONLUS", con sede - dal 13 maggio 1979 - in 41057 Spilamberto (Modena), Via Castelnuovo Rangone, 1190.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2.

L'Organizzazione Overseas ha lo scopo di promuovere e di realizzare lo sviluppo globale di Comunità extraeuropee.

Per "sviluppo globale" si intende il tipo e il grado di civiltà a cui può giungere una comunità che applichi l'umanesimo cristiano in un ashram gandhiano (1).

L'Organizzazione può perseguire il suo scopo anche per settori, curando cioè di volta in volta lo sviluppo agricolo o sanitario o scolastico o altro di una determinata Comunità, purché ad ogni azione di sviluppo economico o simile si accompagni sempre un'azione egualmente intensa di sviluppo culturale o spirituale.

In casi di emergenza l'Organizzazione può operare anche a favore di Comunità europee sottosviluppate o bisognose, o di gruppi di persone extraeuropee presenti nell'ambiente locale, dei quali debbano essere salvaguardate la vita o la dignità.

L'Organizzazione Overseas può aggregarsi ad Organismi analoghi di grado superiore se, a giudizio dell'Assemblea, questo renda più efficace o più economica l'attività dell'Overseas, e purché l'aggregazione non vada a scapito delle peculiarità statutarie e operative dell'Overseas.

L'opera dell'Organizzazione e dei suoi organi è regolata dal presente Statuto, e, in difetto, dalle norme del Codice Civile (art. 14 e segg.).

(1) L'umanesimo cristiano pone l'Uomo-individuo al vertice dell'universo creato, che l'uomo deve utilizzare per santificarsi, cioè per conoscere ed amare la Verità fino ad inerire ad essa, ad intenderla e a parteciparne la natura. Il gandhismo ritiene che ciò possa realizzarsi meglio in una società costituita di piccole comunità volontariamente povere ed intensamente pedagogiche, che nella fase sperimentale sono note come "ashram".

Articolo 3.

L'Organizzazione Overseas si propone di raggiungere il suo scopo coi mezzi e nei modi sottoelencati:

A. Direttamente:

- a) col finanziare e il dirigere interventi evolutivi effettuati da persone di fiducia già presenti nelle Comunità interessate;
- b) col finanziare interventi evolutivi effettuati mediante propri agenti o mediante l'opera di volontari in Servizio Civile che l'Overseas prepara nelle proprie strutture e impiega ai sensi e nei termini delle leggi vigenti in materia;
- c) con l'ospitare per un congruo periodo di tempo, in Italia o in altro luogo conveniente, giovani di Comunità sottosviluppate, e col dare loro una formazione professionale e culturale corrispondente alle necessità del loro Paese;
- d) con i contributi degli aderenti
- e) con contributi privati
- f) donazioni e lasciti testamentari
- g) rimborsi derivanti da convenzioni
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- i) con altri modi e mezzi che si presentino opportuni in circostanze particolari.

B Indirettamente:

a) col diffondere nella società circostante - soprattutto nella scuola e nelle altre aggregazioni giovanili -, mediante il proprio Notiziario e la propria biblioteca o con altri mezzi di comunicazione o con interventi personali di suoi Soci preparati a ciò, le concezioni corrette di sviluppo e di buon uso dell'ambiente e delle sue risorse, la conoscenza dei problemi planetari, l'impegno per la redenzione del Sud del mondo;

b) col favorire razionalmente, nei modi che appaiano più convenienti volta per volta, l'integrazione della società locale e degli stranieri che vengano a trovarvisi;

c) con altri modi e mezzi che si presentino opportuni in circostanze particolari

Per la realizzazione pratica di quanto sopra l'Organizzazione utilizza:

a) il lavoro gratuito, mentale e manuale, dei Soci e di altre persone che lo offrano;

b) i beni che vengano offerti come dono all'Organizzazione da Soci o da terzi e i contributi che siano resi disponibili dallo Stato, da Enti locali e da Organismi sovranazionali;

c) le prestazioni e le forniture che è necessario acquistare, impiegando nell'acquisto i fondi del patrimonio sociale

PARTE II: SOCI.

Articolo 4.

Possono essere soci dell'Organizzazione Overseas le persone, uomini e donne, di età superiore ai diciotto anni, che dichiarino di accettare integralmente il presente Statuto e che versino la quota sociale. Il Comitato Esecutivo in carica, al quale vanno indirizzate le domande di associazione, le propone all'Assemblea che le accetta o le respinge col procedimento descritto in seguito. All'inizio dell'anno sociale l'Assemblea può delegare il Comitato Esecutivo ad accogliere o respingere le domande. Dalla presentazione della domanda di associazione al suo eventuale accoglimento debbono trascorrere almeno sei mesi (periodo di prova), durante i quali l'aspirante socio partecipa all'attività dell'Overseas senza diritto di voto, né attivo né passivo.

La durata dell'associazione è annuale. All'inizio dell'anno legale l'associazione s'intende tacitamente rinnovata, purché entro il mese di febbraio sia versata la quota sociale per l'anno in corso.

Dopo due avvisi scritti il socio che non versi la quota annuale viene radiato dall'Assemblea conclusiva dell'anno sociale. L'evento, riportato nel Verbale, deve essere comunicato per iscritto all'ex-socio entro una settimana. Il socio che per due volte consecutive disertò ingiustificatamente l'assemblea ordinaria o straordinaria o le riunioni (organizzative o di lavoro) del settore operativo (o dei settori) nel quale egli s'è impegnato, perde la sua qualità di socio. L'evento, ratificato dall'Assemblea e riportato nel Verbale, deve essere comunicato come sopra. Il socio che compia azioni direttamente pregiudizievoli all'opera o ai fini o al buon nome dell'Organizzazione, e/o che assuma un contegno inadeguato allo standard etico e ideologico dell'Organizzazione, viene radiato immediatamente, a giudizio del Comitato Esecutivo.

L'evento viene comunicato come sopra ed è ratificato dalla più prossima Assemblea.

Il socio impedito di partecipare all'Assemblea deve dare comunicazione scritta all'Assemblea stessa. È ammessa la comunicazione via fax. È ammessa la comunicazione telefonica, se ricevuta personalmente dal Segretario Generale.

L'ammontare della quota sociale viene fissato anno per anno in sede di Assemblea ordinaria.

PARTE III: ANNO SOCIALE, ASSEMBLEA.

Articolo 5.

L'anno sociale ha inizio il giorno seguente alla chiusura dell'Assemblea ordinaria e termina con la chiusura dell'Assemblea ordinaria successiva. Ai fini amministrativi e contabili l'anno sociale coincide con l'anno civile.

Articolo 6.

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dalla normativa vigente, per:

- a) esaminare criticamente l'opera compiuta nel decorso anno sociale;
- b) approvare o disconoscere il bilancio consuntivo;
- c) approvare o modificare o respingere il bilancio preventivo;
- d) discutere e approvare il programma di opere proposto dal Comitato Esecutivo per il successivo anno sociale, apportandovi se necessario, modificazioni e/o integrazioni.

Ciascun socio è convocato all'Assemblea mediante lettera raccomandata che deve essere inviata al socio almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea; essa lettera può inoltre essere pubblicata sul Notiziario di data più prossima a quella prevista per l'Assemblea, e deve altresì essere affissa, il giorno stesso della spedizione delle suddette raccomandate, alla bacheca collocata all'interno della sede dell'Associazione nonché essere divulgata attraverso ogni altro mezzo di comunicazione di cui disponga l'Associazione.

La lettera di convocazione deve contenere un'esauriente illustrazione degli oggetti all'Ordine del Giorno e uno schema di votazione (da restituirsi compilato dal socio impedito di partecipare all'Assemblea secondo le modalità di cui al successivo 4° comma) nel quale la volontà del socio possa esprimersi, pienamente e senza equivoci.

L'Assemblea è costituita validamente, in prima convocazione, quando disponga -sommando i voti diretti e gli indiretti - di almeno due terzi (2/3) dei voti regolarmente esprimibili dal Corpo sociale al momento dell'Assemblea; in seconda convocazione, quando disponga almeno della metà più uno (50% + 1) dei voti regolarmente esprimibili dal Corpo sociale al momento dell'Assemblea.

Il numero dei predetti voti regolarmente esprimibili è eguale al numero dei Soci che al momento considerato siano regolarmente iscritti ed abbiano versato la quota sociale per l'esercizio in corso, spirante con l'Assemblea.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti a, b, e, d, si esprimono con il voto. Il voto si manifesta ordinariamente con l'alzata di mano. Tutti i Soci (compresi i componenti del C. E.) possono votare qualsiasi deliberazione, salvo quelle che li riguardino personalmente. Il voto è unico, personale, eguale per tutti. Soci residenti a distanze superiori a cinquanta chilometri, o Soci impediti ad essere presenti per ragioni riconosciute valide per la maggioranza dei Soci presenti, possono votare per lettera raccomandata (da conservarsi sigillata fino al momento della votazione) o incaricandone per iscritto, nominativamente, un Socio presente. Ogni socio presente non può esprimere più di un voto delegato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono considerate assunte validamente quando abbiano ottenuto i quattro quinti (4/5) dei voti di cui l'Assemblea dispone complessivamente, come sopra.

Le modificazioni di cui ai precedenti punti a, b, e, d, possono essere proposte da uno o più soci, e divengono operanti se, sottoposte immediatamente all'approvazione dell'Assemblea, raccolgono i quattro quinti dei voti disponibili come sopra. Le modificazioni divenute così operanti vengono inserite - seduta stante - nel testo ufficiale del documento in questione.

Il disconoscimento totale del bilancio consuntivo e il rigetto totale del bilancio preventivo, se, messi ai voti, ottengono l'adesione dei 4/5 suddetti, equivalgono ad una dichiarazione di sfiducia nel Comitato Esecutivo e ne determinano la decadenza immediata.

Articolo 7.

Ogni tre anni l'Assemblea ordinaria provvede al rinnovo ordinario del Comitato Esecutivo. Con un mese di preavviso il Comitato uscente ne avverte ogni socio, propone la lista principale dei candidati (costituita dai membri del Comitato uscente, salvo dimissioni o rinunce), e stabilisce le norme pratiche dell'elezione.

Singoli soci o gruppi di soci possono proporre altre liste. Tutte le liste sono unificate in una sola scheda, su copie della quale, nel corso dell'assemblea, viene segretamente espresso il voto.

In caso di C.E. decaduto (vedi l'art. 11) il nuovo C.E. è eletto dall'Assemblea straordinaria convocata ad hoc.

Articolo 8.

L'attività economica dell'Associazione è sottoposta alla vigilanza di un Organo di controllo composto ai sensi dell'art.2397 del Codice Civile in quanto applicabile alla struttura e alla gestione di Overseas.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali secondo i compiti a loro attribuiti dalla legge.

Articolo 9.

I soci sono convocati in assemblea straordinaria ogni volta che ne esistano ragioni sufficienti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo o di sua propria iniziativa o su proposta di almeno il 10% dei soci. L'avviso di convocazione deve raggiungere tutti i soci almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.

Nell'assemblea straordinaria le risoluzioni vengono prese con votazione ordinaria pubblica come descritta nell'art. 6.

Articolo 10.

L'Assemblea dei Soci è la sola fonte di deliberazioni valide e impegnative per l'Organizzazione in campo operativo e nei confronti di terzi, L'Assemblea delega ordinariamente il Comitato Esecutivo all'attuazione pratica delle sue deliberazioni.

PARTE IV: ORGANI AMMINISTRATIVI.

Articolo 11.

L'Organizzazione è amministrata dal Comitato Esecutivo, costituito da soci, in numero pari al dieci per cento degli iscritti e in ogni caso non inferiore a sette ne superiore a quindici, eletti come sopra.

Possono far parte del Comitato Esecutivo, però senza voto deliberativo, tecnici non soci, chiamati dal Segretario Generale, in numero non superiore al trenta per cento dei membri eletti del C.E..

Il Comitato ha le seguenti funzioni:

- a) studiare e proporre all'Assemblea le operazioni che costituiranno l'obiettivo immediato dell'Organizzazione,
- b) attuare praticamente le risoluzioni dell'Assemblea;
- c) amministrare nel migliore dei modi il patrimonio dell'Organizzazione e presentare ogni anno un bilancio consuntivo e un bilancio di previsione;
- d) provvedere con la massima cura alla pubblicità dell'Organizzazione e ai rapporti con terzi;
- e) curare l'osservanza del presente Statuto;
- f) curare la coesione e la disciplina dei soci;
- g) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- h) proporre all'Assemblea l'accettazione e la radiazione di soci, salvo le diverse disposizioni dell'art. 4;
- i) eleggere e deporre il Segretario Generale e gli altri funzionali dell'Organizzazione;
- l) altre che l'Assemblea o la Legge deleghino ad esso.

La durata in carica del Comitato Esecutivo è triennale, salvo abbreviazioni dipendenti da un voto di sfiducia indiretto (vedi l'art. 6) o da una deliberazione ad hoc dell'Assemblea (che raccolga almeno i 4/5 dei voti di cui dispone l'Assemblea validamente costituita).

In sede di Assemblea elettiva del Comitato Esecutivo ogni candidato deve essere in possesso di un suo programma per l'anno sociale successivo (o per il residuo di anno sociale in corso). I candidati eletti sottopongono all'Assemblea il loro programma, che, unificato nelle sue parti approvate dall'Assemblea

mediante votazione ordinaria (4/5 dei voti disponibili), viene - seduta stante - messo a verbale come programma di lavoro dell'Organizzazione per il successivo anno sociale (o per il residuo, come sopra). Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno i Funzionari dell'Organizzazione, cioè il Segretario Generale, l'Amministratore Vicario e il Tesoriere. Il Comitato Esecutivo può istituire la figura del Direttore, al quale affidare l'incarico di coordinare l'attività dell'Associazione, assumere le necessarie iniziative per la sua continuità, collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti al fine di agevolare le periodiche verifiche. Il Direttore è nominato e revocato dal Comitato Esecutivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Sebbene la responsabilità dell'amministrazione in senso stretto del patrimonio sociale incomba sui Funzionari, la responsabilità dell'amministrazione in senso largo, cioè della conduzione economica del patrimonio dell'Organizzazione, ricade su tutti i membri eletti del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo viene convocato con il conveniente preavviso dal Segretario Generale o da almeno due altri membri, con la frequenza necessaria al buon raggiungimento degli scopi immediati dell'Organizzazione. Le sedute del C.E. sono valide quando vi sia presente almeno il 55% dei membri, fra cui il Segretario Generale.

Sono valide anche le sedute di cui il Segretario Generale autorizza per iscritto lo svolgimento in sua assenza.

Nel caso di eventi che impongano mutamenti di programma capaci di incidere sulla responsabilità dell'Organizzazione, il Comitato Esecutivo deve convocare l'assemblea e farsene rilasciare, con voto ordinario, l'autorizzazione a procedere agli atti necessari. Nel caso di un'urgenza che non permetta la preventiva convocazione dell'assemblea, il Comitato Esecutivo può agire di sua iniziativa, ma deve convocare l'assemblea entro cinque giorni dall'evento e farsene autorizzare a posteriori. Qualora l'Assemblea discordi dal Comitato Esecutivo la responsabilità degli atti in causa ricade personalmente e in solido sui membri eletti del Comitato Esecutivo.

Il membro del Comitato Esecutivo che per qualsiasi ragione decada dall'incarico o vi rinunci dev'essere sostituito nel giro di un mese mediante chiamata del candidato che nella precedente elezione ha raccolto il numero di voti immediatamente inferiore a quello dell'eletto col minor numero di voti. L'attribuzione della carica vacante è elettiva ed implica la nuova votazione, nel seno del Comitato Esecutivo, di tutte le cariche.

Il Comitato Esecutivo cui sia stata negata la fiducia resta in carica per il tempo strettamente necessario unicamente a sistemare le pendenze amministrative ordinarie e a convocare l'Assemblea straordinaria che eleggerà il nuovo Comitato Esecutivo.

Articolo 12.

Il Segretario Generale è il rappresentante legale ed effettivo dell'Organizzazione. Sono compiti del Segretario Generale:

- a) rappresentare degnamente l'Organizzazione in ogni circostanza;
- b) curare, coi necessari contatti e con le azioni più convenienti, l'espansione del buon nome e del campo d'azione dell'Organizzazione;
- c) curare che nell'operazione dell'Organizzazione, dell'Assemblea e di ogni socio sia sempre attivo lo spirito che ha originato il presente Statuto;
- d) convocare il Comitato Esecutivo;
- e) presiedere e moderare le riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea o autorizzarne lo svolgimento in sua assenza;
- f) sottoscrivere gli atti ufficiali dell'Organizzazione;
- g) agire per l'Organizzazione - su delega del Comitato Esecutivo - nei rapporti coi terzi e in giudizio;
- h) liquidare i creditori e riceverne quietanza;
- i) ricevere i pagamenti e rilasciarne quietanza;
- l) altri che gli siano affidati dall'Assemblea, dal Comitato Esecutivo o dalla Legge.

La delega di cui al punto g) s'intende permanente per gli atti di amministrazione ordinaria; deve invece

essere data di volta in volta per gli atti di amministrazione straordinaria.

In caso di incuria continuata nella guida e nella rappresentanza dell'Organizzazione o in caso di singoli gravi episodi di indegnità il Segretario Generale deve essere deposto. Ciò avviene con votazione segreta, alla quale il Segretario Generale non partecipa, effettuata dal Comitato Esecutivo in riunione convocata ad hoc. Immediatamente dopo viene convocata l'Assemblea e in quella sede si procede alla nuova attribuzione delle cariche, come sopra.

Articolo 13.

Gli amministratori debbono, pure tenendo conto che l'Organizzazione non ha scopo di lucro, curare che i beni dell'Organizzazione siano utilizzati col massimo rendimento possibile.

Sono compiti degli amministratori:

- a) curare la riscossione delle quote sociali;
- b) procurare all'Organizzazione altri finanziamenti al minor costo possibile;
- c) compilare materialmente e sottoscrivere i bilanci che il Comitato Esecutivo nel suo insieme esprime e presenta all'Assemblea,
- d) autorizzare il Tesoriere ad effettuare le spese e gli incassi;
- e) compilare e tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Organizzazione;
- f) controllare e vistare i libri contabili;
- g) controllare e vistare, nel caso che l'Organizzazione assuma dipendenti o s'accogli per istituto la responsabilità di terzi, i libri-paga, e curare l'effettuazione dei versamenti assicurativi legali o facoltativi,
- h) altri che l'Assemblea o la Legge deleghino ad essi.

Articolo 14.

Il Tesoriere ha il maneggio e la responsabilità diretti del denaro e degli altri beni dell'Organizzazione. Se le dimensioni dell'Organizzazione non diventeranno tali da suggerire soluzioni diverse, il Tesoriere svolge anche le mansioni di Economo: ha cioè la cura diretta dei beni dell'Organizzazione e ne registra l'uso e il consumo.

Articolo 15.

Le prestazioni di tutti i Funzionari dell'Organizzazione sono gratuite. È ammesso il rimborso di spese documentate.

PARTE V: PATRIMONIO

Articolo 16.

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni mobili ed immobili adibiti alle varie attività;
- c) da eventuali donazioni ed acquisti, da oblazioni e contributi di Enti e di privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

PARTE VI: VARIAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 17.

Le variazioni del presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea in apposita seduta, con la consueta maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti di cui dispone dell'Assemblea, i quali debbono corrispondere a non meno dei due terzi dei Soci regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota sociale, presenti o assenti, giustificati o no. Non possono essere modificati gli articoli riguardanti lo scopo dell'Organizzazione e la maggioranza necessaria per prendere risoluzioni valide. Ogni variazione a questi punti che l'Assemblea possa deliberare è invalida, e, se l'Assemblea ne sostenga la

validità, determina l'automatico scioglimento dell'Organizzazione.

PARTE VII: SCIoglimento

Articolo 18.

Lo scioglimento dell'Organizzazione Overseas può avvenire automaticamente nel caso previsto nell'articolo precedente, o essere disposto dall'Autorità civile, o essere deliberato dall'Assemblea con una risoluzione che raccolga il voto, diretto o indiretto, di non meno dei tre quarti (3/4) dei Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale, presenti o assenti, giustificati o no. In tutti i casi l'Assemblea, eventualmente convocata ad hoc, nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'Organizzazione Overseas, una volta liquidato, sarà devoluto all'Ente (di ciò legalmente capace ai sensi della legge regionale n° 266/91) che, in sede di scioglimento o di nomina del liquidatore, l'Assemblea indicherà.